

TU



Comune di Sestriere

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15

OGGETTO :

Approvazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - Anno 2013

L'anno duemilatredici, addì diciannove, del mese di luglio, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato a norma dell'art. 50, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta PUBBLICA di Prima CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
al momento della trattazione del presente argomento			
MARIN VALTER	Sindaco		P
PONCET GIOVANNI CESARE	Consigliere		P
CANTELE MAURIZIO	Consigliere		P
RUSTICHELLI FRANCESCO	Consigliere		P
VOYRON LUIGI	Consigliere		P
AVARO IVANA	Consigliere		P
LANTELME CHARRET STEFANO	Consigliere		P
FORNARA ELISA	Consigliere		P
PONS VANDA	Consigliere		P
COLARELLI ANDREA MARIA	Consigliere		P
LANTELME PIERLUIGI	Consigliere		P
BOMPARD ROBERTO	Consigliere		A
SIBILLE GABRIELLA	Consigliere		P
Totale		12	1

Assume la presidenza il Signor VALTER MARIN in qualità di SINDACO.
Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. DIEGO JOANNAS.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO atto che l'art.14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n.360/1998. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del D.Lgs. n.23/2011, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

TENUTO conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO : aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO : aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO riduzione fino allo 0,1 per cento.
- 4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati

esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALiquOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.";

DATO atto che, ai sensi del D.L. n. 54/2013, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sospeso per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

EVIDENZIATO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, ai sensi dell'art.1 comma 380, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013), al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 :

- è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 *del citato* articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, quindi l'imposta su tutti gli immobili (esclusi i fabbricati uso produttivo gruppo catastale D) e' interamente versata al comune con codice 3918 per gli immobili e 3916 per le aree edificabili; ;
- riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011*, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato *articolo 13*, con codice tributo 3925;
- i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del *citato* articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – in questo caso la quota del comune dev'essere versata con il codice 3930;
- gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) restano di competenza comunale, con codice tributo 3913, aliquota agevolata 0,20%, possibile riduzione comunale fino allo 0,10%, ed esenzione in "zona montana istat";

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

ATTESO infine che dalle proiezioni di entrata al netto dei tagli ai trasferimenti statali a valersi sul fondo sperimentale di riequilibrio, tenuto conto delle esigenze di investimento che si rilevano, si rende necessario stabilire una aliquota del 9,6 per mille di base, una aliquota del 2 per mille con le detrazioni di legge per le abitazioni principali, del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale e del 7,6 per mille per gli immobili classificati nel gruppo catastale D;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente deliberazione;


Sentito l'intervento del Consigliere Colarelli A.M. che evidenzia la necessità di prevedere comunque un meccanismo di incentivazione per le strutture ricettive che operano comunque una apertura estiva, venuta meno con le aliquote che si propongono e chiede di valutare attentamente i margini per una eventuale diminuzione delle aliquote;

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito:

PRESENTI	N° 12	
ASTENUTI	N° 3	Colarelli A.M., Lantelme P e Sibille G.
VOTANTI	N° 9	
VOTI FAVOREVOLI	N° 9	

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:
 - aliquota di base 0,96 per cento;
 - aliquota abitazione principale 0,2 per cento;
 - aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento;
 - aliquota del 0,76 per cento per gli immobili classificati nel gruppo catastale D (non viene applicata la maggiorazione comunale all'aliquota base spettante allo Stato),
 - aliquota dello 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

- 
- 3) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013;
- 4) Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 1 del 5.04.2012;
- 5) Di inviare, per via telematica, la presente deliberazione delle aliquote e della detrazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale per il Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. n.360/1998 e secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito.
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito:

PRESENTI	N° 12	
ASTENUTI	N° 3	Colarelli A.M., Lantelme P e Sibille G.
VOTANTI	N° 9	
VOTI FAVOREVOLI	N° 9	

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to VALTER MARIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. DIEGO JOANNAS

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestriere, li 24 LUG 2013



**IL RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA**
SIMONA BALLARIO

Spallaro

Copia della presente deliberazione:

24 LUG 2013

è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Sestriere per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
in conformità all'art. 124 , 1° comma, D.Lgs 18.8.2000 n. 267

Sestriere, li 24 LUG 2013

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIV
F.to SIMONA BALLARIO

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio (art. 134, 3° comma, D.Lgs 18.8.2000 n. 267.)

Sestriere, li _____

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIV
F.to SIMONA BALLARIO